UTILIZZAZIONE IN CONTO RESIDUI DI FONDI STANZIATI PER INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE

Art. 3

Sviluppo di Reggio Calabria

DECRETO DECADUTO

Versione in vigore dal 30 giugno 1996, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Utilizzazione in conto residui di fondi stanziati per interventi in campo sociale
Estremi	Decreto-legge 29 aprile 1996, n. 231
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/utilizzazione-in-conto-residui-di-fondi-stanziati-per-interventi-in-1996/art-3-sviluppo-di-reggio-calabria

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it